

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste  
e telecomunicazioni, marina mercantile)

### RIUNIONE DEL 1° MARZO 1954

(89ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPÀ

#### INDICE

##### Disegno di legge:

(Seguito della discussione)

« Concessione di una sovvenzione per la produzione di energia elettrica e riapertura del termine per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole » (N. 1240) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag.	68, 972, 973, 975, 977
BORROMEO . . . . .		968
TROIANO . . . . .		968, 973, 974, 977
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>		968, 969, 970, 972, 973, 976, 977
FOCACCIA, <i>relatore</i>		968, 969, 970, 971, 973, 976, 977
MARTINI . . . . .		968, 973
BUIZZA . . . . .		969, 972, 974
GENCO . . . . .		969, 971, 972, 975, 976, 977
FRANZA . . . . .		971, 974, 976
TISSI . . . . .		971, 974, 976
MANCINI . . . . .		972, 975, 976
VOCOLI . . . . .		974
FERRARI . . . . .		974
TOSELLI . . . . .		975

##### Sul processo verbale:

PRESIDENTE . . . . .	Pag.	967
TOMMASINI . . . . .		967
TISSI . . . . .		968

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Cappa, Ceschi, Corbellini, Ferrari, Focaccia, Franza, Genco, Lopardi, Mancini, Mariotti, Martini, Massini, Priolo, Raja, Ricci Mosè, Romano Domenico, Sanmartino, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano e Voccoli.

Assiste altresì l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

##### Sul processo verbale.

GENCO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente.

TOMMASINI. Vorrei sapere dal Presidente se, a proposito della lettera anonima inviata ai membri della Commissione, di cui è stata data notizia nella scorsa seduta, si è assodato se effettivamente risponda a verità il fatto che in una riunione del Consiglio di amministrazione della Società Meridionale di Eletticità (S.M.E.) si sia apertamente deplorato il Parlamento, e se tale deplorazione risulti dai verbali di quella riunione, verbali che sarebbero stati pubblicati sui giornali.

PRESIDENTE. Nulla in proposito di preciso si è ancora saputo, ma assicuro l'onorevole Tommasini che si faranno indagini in questo senso.

TISSI. Desidero dichiarare che, se fossi stato presente al momento della votazione del passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1240, relativo alla concessione di una sovvenzione per la produzione di energia elettrica nel Mezzogiorno e nelle Isole, avrei votato contro, ritenendo il disegno di legge stesso sfornito degli elementi e dei dati necessari ad un suo effettivo approfondito esame.

PRESIDENTE. Con queste osservazioni il processo verbale si intende approvato.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**« Concessione di una sovvenzione per la produzione di energia elettrica e riapertura del termine per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole » (N. 1240)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di una sovvenzione per la produzione di energia elettrica e riapertura del termine, per la presentazione di domande di agevolazione per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole ».

Nella seduta precedente la discussione fu sospesa all'articolo 1, perchè fu sollevata dal Sottosegretario l'eccezione che il testo su cui la Commissione discute non corrisponde esattamente a quello approvato dalla Camera dei deputati. Si è perciò proceduto al controllo del testo del messaggio con quello dello stampato distribuito e si è constatato che essi sono identici. La discussione seguita perciò a svolgersi sul testo dello stampato n. 1240 già distribuito.

BORROMEO. Vorrei far notare che nella seduta precedente fu sollevata l'eccezione che nell'articolo primo non era precisato che le sovvenzioni dovevano andare a favore di lavori da eseguirsi nell'Italia meridionale. Ora questa specificazione non è necessaria, perchè già nell'intitolazione del disegno di legge è chiaramente detto che le sovvenzioni andranno a favore del Mezzogiorno e delle Isole.

TROIANO. Vorrei far notare che una successiva specificazione è all'articolo 9, ove si

dice che « le agevolazioni previste dalla presente legge riguardano le provincie dell'Abruzzo, del Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia, della Sardegna, le provincie di Frosinone e di Latina e l'ex circondario di Cittaducale ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Nel merito mi dichiaro d'accordo con il senatore Borromeo, essendo già specificato quanto si richiede nell'articolo 1 dal titolo e dal contesto del disegno di legge.

FOCACCIA, *relatore*. All'articolo 1 proporrei di sostituire le parole « potrà accordare » con la parola « accorderà », perchè mi sembra che dopo la discussione generale che è stata fatta, per cui sono enormemente ridotti i carichi dello Stato, non sia più opportuno continuare a considerare una possibilità di concedere anzichè un obbligo di concedere effettivamente.

Propongo poi la soppressione delle parole « o la ricostruzione ».

Propongo infine un comma aggiuntivo al primo, il cui testo mi riservo di precisare, in base al quale alle opere di ricostruzione sarà concessa una sovvenzione percentuale, riferita alla totalità degli impianti distrutti. Gli impianti da ricostruire nell'Italia meridionale e nelle Isole sono ormai in numero assai ridotto, nell'ordine del 4-5 per cento. Questi impianti, o non sono stati mai ricostruiti, oppure ne è stata iniziata la ricostruzione, che poi, per mancanza di mezzi, è stata sospesa. Comunque, sia che la ricostruzione degli impianti non sia stata mai iniziata, o che sia stata iniziata e poi interrotta, non è ammissibile che un impianto bombardato sia distrutto completamente; saranno stati distrutti i canali di carico, la diga, però qualche cosa dell'impianto sarà rimasto. Quindi mi sembra giusto, e in questo sarei d'accordo con il Sottosegretario, che la sovvenzione non sia data sulla totalità dell'impianto, ma sulla percentuale della distribuzione dell'impianto, che potrà essere del 10 o del 12 per cento.

MARTINI. Sarei del parere di mantenere le parole « potrà accordare », perchè il concetto ispiratore della legge mi sembra da esse meglio precisato.

BUIZZA. Sono favorevole ad ogni ampliamento perchè questo significa aumentare la produzione di energia costruendo altri impianti. Ora mi sembrerebbe opportuno che si giungesse, con l'ammodernamento di impianti già esistenti, all'aumento dei chilowatt di produzione.

FOCACCIA, *relatore*. Sono d'accordo con il collega Buizza, perchè potenziamento effettivamente significa compiere delle nuove opere le quali raddoppiano o triplicano o, comunque, aumentano di una certa percentuale la potenza installata. Si tratta di compiere nuove opere per utilizzare maggiori quantità d'acqua, il che può avvenire solo mediante nuove opere e nuove costruzioni. Pertanto è giusto che si dia una sovvenzione anche a questi impianti. Sarei quindi contrario a qualsiasi emendamento che tendesse a limitare la legge, perchè ciò equivarrebbe a svuotarlo di ogni significato.

GENCO. Sono d'accordo con l'onorevole Focaccia per non porre un limite alla sovvenzione massima. Sono favorevole al sussidio sempre che venga con un comma aggiuntivo spiegato bene che la sovvenzione riguarda solo la maggior potenza. È però anche vero che, quando si tratta di impianti esistenti, l'ampliamento e il potenziamento non costano unitariamente quanto un impianto *ex novo*. Ecco perchè, nel caso che costi di meno, io sono convinto che, per il potenziamento e l'ammodernamento, si debba fare un limite massimo. Per gli impianti di nuova concessione potrà concedersi una sovvenzione annua per il potenziamento e l'ampliamento, i quali potrebbero portare ad un costo unitario minore, e che in ogni caso non deve mai superare le lire 4500 per ogni chilowatt.

FOCACCIA, *relatore*. Penso che quanto dice l'onorevole Genco potrebbe essere logico e rispondere ad una certa realtà, ma non dobbiamo fare una legge complessa, che poi nella pratica si riveli inefficace. Bisogna dare una sovvenzione che sia proporzionata al costo dell'impianto; per questa ragione sarei contrario al concetto espresso dall'onorevole Genco.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per ciò che riguarda gli emendamenti proposti dal relatore, è stato già

deciso nella scorsa riunione di elevare la potenza da 40 a 100 chilowatt. Sono d'accordo con il relatore sulla proposta di soppressione delle parole « o la ricostruzione » nel primo comma, con la intesa che tratteremo un emendamento aggiuntivo in proposito. Per quanto riguarda la proposta di sostituire alle parole « potrà accordare » la parola « accorderà » sono contrario e ritengo che sarebbe utile lasciare al Governo la facoltà di giudicare e valutare caso per caso, e maggiormente mi sono convinto di questa necessità per le osservazioni che sono state fatte questa mattina. Sulla questione dell'ampliamento e potenziamento è evidente che una sovvenzione a questi impianti o per la costruzione di nuovi impianti, o per il potenziamento di impianti già esistenti, è una sovvenzione che trova il suo fondamento morale, vorrei dire, nella considerazione della economicità maggiore o minore di questo impianto o di questo ampliamento o potenziamento. In altri termini, ritengo che non si possa tranquillamente concepire un intervento dello Stato a sovvenzionare, in questo caso a fondo perduto, perchè non c'è nemmeno quella speranza del passaggio di questi impianti, dopo un certo periodo di tempo, allo Stato. Si può tranquillamente concepire ed ammettere questo intervento dello Stato, quando questo intervento sia giustificato dal fatto che, riconosciuto economicamente non conveniente un certo impianto, lo Stato, tuttavia, per fini di interesse generale interviene ugualmente con un suo sussidio, con un suo contributo, a rendere conveniente quello che altrimenti non sarebbe stato conveniente. Ma questo porta come conseguenza logica, inevitabile, la valutazione della convenienza o meno dell'impianto. Ecco la ragione per la quale ritengo che si dovrebbe lasciare al Governo la possibilità non solo di dare o non dare il contributo, ma anche quello di graduarlo a seconda delle necessità relative: sarei pertanto d'accordo con la proposta del senatore Martini.

In altri termini — è una ipotesi più teorica che reale — potrebbe anche darsi che ci fosse nell'Italia meridionale un impianto che fosse convenientissimo e non sarebbe nè giusto nè morale che a quell'impianto si venisse a concedere un contributo dello Stato che rappre-

sentata, grosso modo, un 15 per cento della spesa che l'imprenditore andrebbe ad affrontare.

A maggior ragione il ragionamento vale per gli ampliamenti e potenziamenti. Sono d'accordo che bisogna precisare che, evidentemente, il contributo deve riferirsi alla maggiore potenza che si va a sfruttare e ad installare e non a quella che già esiste.

È evidente che ci dovrebbe essere la possibilità di graduare il contributo in rapporto al maggiore o minor costo relativamente alla maggiore o minore convenienza economica dell'ampliamento o potenziamento in esame.

Riassumendo, sono d'accordo col relatore nello spostare la questione della ricostruzione ad un comma aggiuntivo, mentre non lo sono circa l'obbligatorietà della concessione del sussidio da parte del Ministero e sono perciò favorevole a lasciare immutato il testo del disegno di legge con le parole « potrà accordare ».

**PRESIDENTE.** A questo proposito l'onorevole Martini ha presentato un emendamento tendente a sostituire alle parole: « una sovvenzione annua di lire 4.500 » le altre: « una sovvenzione annua non superiore a lire 4.500 », collegato al mantenimento delle parole « potrà accordare » del testo trasmesso dalla Camera.

**FOCACCIA, relatore.** Lungamente abbiamo discusso questa dizione « potrà accordare » o « accorderà » e mi sono maggiormente convinto che, nel caso specifico, serve più al raggiungimento dei fini che si propone il disegno di legge la seconda dizione.

**CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** In una delle prime sedute in cui si discusse su questo disegno di legge fu sollevato anche il caso di coloro che, dovendo iniziare i lavori nelle more dell'esame di questo disegno di legge, avessero rinviato o tergiversato allo scopo di rientrare poi nei benefici previsti dal disegno di legge in esame e da qualcuno si prospettò l'opportunità o la necessità di prevedere una qualche esclusione o sanzione. Debbo dire che ho studiato la questione e mi sembra non sia possibile risolverla formalmente nel testo della legge, perchè non sarebbe possibile fare una casistica infinita. Evidentemente può darsi che ci sia stato qualche concessionario che, dovendo iniziare i lavori, ne ha rinviato l'inizio allo scopo di

poter rientrare nei benefici di questa legge; debbo però dire che la sanzione, se mai, potrà essere applicata in altra sede. Infatti, quando viene effettuata una concessione, viene contemporaneamente fissata in un disciplinare tutta una serie di norme e una serie di termini, tra cui la data d'inizio e quella di ultimazione dei lavori. È evidente che, una volta fissata la data di inizio dei lavori, se il concessionario non la osserva, viene implicitamente a trovarsi in contravvenzione delle norme contenute nel disciplinare e quindi dovrà sottostare a tutte le sanzioni che ne derivano, come previste nel testo unico delle acque. Però, evidentemente, questa ipotesi è una ipotesi del tutto teorica, in quanto che il concessionario, avendo rinviato l'inizio dei lavori, pur essendo già stato fissato il termine d'inizio, lo avrà fatto cautelandosi con la richiesta di una proroga, che si premurerà di farsi concedere. Si potrebbe dire che il fatto di aver concesso la proroga significa il riconoscimento della possibilità di iniziare i lavori, ma è noto che, purtroppo, le proroghe non sempre sono concesse con quel fiscalismo che sarebbe necessario.

Questa sarebbe allora una delle altre ragioni per le quali sarebbe opportuno lasciare in facoltà del Ministero di concedere oppure no il sussidio, in modo da poter correggere questo inconveniente ed escludere quel tale concessionario che non avesse deliberatamente iniziato i lavori, proprio allo scopo di beneficiare del contributo.

Bisogna infine tener conto del fatto che quasi tutti i concessionari generalmente iniziano i lavori su autorizzazioni provvisorie e che le autorizzazioni provvisorie non impegnano i concessionari ad iniziare i lavori entro un dato termine, ed allora si potrebbe considerare questa ultima ipotesi di un concessionario, il quale, pur avendo una concessione provvisoria, ed avendo in animo di iniziare i lavori a suo rischio e pericolo, se non avesse visto a breve scadenza il miraggio di questo contributo, questo inizio non abbia effettuato proprio in attesa di questo contributo. Questo sarebbe uno dei tanti casi in cui la valutazione discrezionale degli organi del Ministero potrebbe servire a correggere un inconveniente altrimenti non ovviabile, negando o riducendo il contributo.

FRANZA. Ritengo che sia finalità del disegno di legge realizzare una maggiore produzione di energia per cui la dizione « potrà concedere » mi sembra più opportuna, perchè potrebbe stimolare un maggior potenziamento e perfezionamento degli impianti. Inoltre, poichè il disegno di legge prevede uno stanziamento annuo, è chiaro che, limitando preventivamente il finanziamento annuo, i contributi non potranno superare i limiti dello stanziamento. Si otterrebbero così due finalità: indurre i produttori elettrici a migliorare gli impianti e, ove vi siano molte domande, per le quali vi potrebbe essere una limitazione di accettazione al fine della economicità degli impianti, sarebbe in quella sede che il potere discrezionale potrebbe essere fatto valere con gli opportuni accorgimenti, al fine di negare il decreto di autorizzazione di costruzione.

TISSI. A me sembra che, anche calcolando gli inconvenienti derivanti dalla lentezza delle deliberazioni del Ministero, sia meglio lasciare ad esso una certa facoltà e libertà di valutazione, perchè ci sono impianti (quelli delle Isole) che costano il triplo di quelli dell'Italia meridionale e non sarebbe quindi giusto concedere a tutti lo stesso contributo.

GENCO. Proprio un nostro collega, il senatore Corbellini, nella sua qualità di Presidente dell'Azienda Comunale Elettricità ed Acque (A.C.E.A.) di Roma, sta in questi giorni mettendo a punto un impianto, quello di Mandela, dove, con l'aggiunta di una sola turbina, la potenza viene aumentata del 30-40 per cento. Siamo qui nel caso di un potenziamento, in cui la nuova potenza installata costa assai di meno che non quella uguale che deriverebbe dalla costruzione di un nuovo impianto, con canali, dighe, ecc. Da questo esempio le mie osservazioni escono confortate e mi permetto perciò di insistervi ancora.

FOCACCIA, *relatore*. La situazione messa in questi termini non si può facilmente controbattere: noi non dobbiamo però dimenticare quale sia lo spirito informatore del disegno di legge. Finchè si tratta di sovvenzioni che si danno per costruire serbatoi e bacini, vi potrà essere la possibilità di concedere o non concedere la sovvenzione, ma qui si deve dare un contributo in base alla potenza installata, non già in base alla potenza che si potrà ottenere.

Ora noi sappiamo che tutti gli impianti, nell'Italia meridionale, sono più costosi, ed io stesso ho enunciato altra volta in cifre la differenza di costi fra questi e gli altri impianti. Per quanto si riferisce al programma complementare, per quanto riguarda la Sicilia, è un altro problema perchè lì l'energia costa di più, ma ha un'altra funzione.

Non intendo polemizzare eccessivamente, ma, in fondo, se siamo certi che poi si dà il massimo a tutti, facciamo allora una legge che stabilisca che le massime percentuali si concederanno a quelle società che faranno gli impianti, tenuto conto che questi costano molto di più degli impianti del centro e del settentrione d'Italia.

Ma c'è un'altra ragione. La legge del 1919 è divenuta operante proprio perchè era precisa; essa stabiliva infatti che si concedevano 40 lire di allora per chilowatt installato, senza dire « potrà » o « non potrà » essere concessa una determinata sovvenzione. Per gli altri articoli, come vedremo, quando si parla di altre sovvenzioni, posso essere d'accordo col Sottosegretario che si possa dire anche « potrà concedere », perchè allora lo studio sarà più complesso, in quanto entrano in gioco le costruzioni di serbatoi, di impianti termo-elettrici e di nuove linee di trasporto, per le quali si potrà veramente discutere. Ma quando si tratta di potenziare impianti, che servono a dare energia al Meridione, che ne è del tutto privo, io credo che bisogna concedere senz'altro questo contributo.

Inoltre, il Ministero dei lavori pubblici aveva fatto un preventivo, di circa 1600 milioni all'anno, per 15 anni, per contributi da concedere, e ciò è scritto nella relazione ministeriale. I conti fatti da me, invece, dopo tutti gli emendamenti proposti — del resto d'accordo quasi sempre col Sottosegretario — calcolano questa spesa annua in 950 milioni, con una forte riduzione della cifra. Se vogliamo ulteriormente ridurla, allora è meglio che non facciamo la legge, perchè, quando andiamo a dire che si potrà concedere una sovvenzione sino a 4.500 lire per ogni chilowatt nominale, ciò può significare che si potrà dare anche nulla, o la metà, o un terzo, ragione per cui la legge diventerebbe completamente inoperante.

Insisto quindi sul mio emendamento a questo primo articolo, mentre per gli altri posso essere d'accordo col Sottosegretario.

GENCO. Insisto nella mia proposta di mettere in votazione il primo comma dell'articolo 1, separatamente per ciò che riguarda la costruzione di nuovi impianti e per ciò che riguarda, invece, gli ampliamenti e i potenziamenti.

BUIZZA. Mi associo all'emendamento su cui insiste il relatore, in quanto ritengo che sia l'unico rispondente alle finalità del disegno di legge.

MANCINI. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore al primo comma dell'articolo 1, che tende a sostituire alle parole « potrà accordare » l'altra « accorderà ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(Dopo prova e controprova, è approvato).*

BUIZZA. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione e del Governo su una questione di forma. Mentre all'inizio del primo comma dell'articolo 1 si dice: « una potenza di almeno 100 chilowatt », in calce allo stesso è detto « per ogni chilowatt nominale ». Orbene, ritengo che sarebbe più opportuno adottare una dizione unica e rispondente a quella inserita nel testo unico del 1933. Proporrei pertanto di inserire anche all'inizio del primo comma, dopo la parola « potenza », l'altra « nominale ».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, pongo in votazione l'emendamento testé proposto dal senatore Buizza, tendente ad aggiungere la parola « nominale » dopo le altre « che abbiano una potenza ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

C'è ora un emendamento soppressivo proposto dal relatore che tende a sopprimere al primo comma di questo articolo le parole « o la ricostruzione ». Siccome, però, questo emendamento è strettamente connesso ad un comma aggiuntivo proposto dal relatore, la sua discussione ed eventuale approvazione avverranno in seguito.

Segue ora, sempre proposto dal relatore, e sempre all'articolo 1, un comma aggiuntivo al primo, del seguente tenore:

« Per gli impianti idrici da ricostruire aventi una potenza di almeno 100 chilowatt, il Ministero dei lavori pubblici concederà, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, una sovvenzione annua da determinarsi caso per caso, in misura proporzionale alla percentuale, riferita al costo totale degli impianti, delle opere da ricostruire all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, ma comunque inferiore a quella stabilita nel comma precedente, potendosi raggiungere la totale sovvenzione annua di lire 4.500 per chilowatt di potenza da installare, nel caso in cui l'impianto sia ancora completamente distrutto all'atto della entrata in vigore della presente legge ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Potremmo essere d'accordo, in linea di principio, con la proposta dell'onorevole relatore, con l'intesa però, per risparmiare tempo, di formulare in modo più preciso la dizione del comma aggiuntivo in un momento successivo.

BUIZZA. Proporrei di aggiungere a questo comma aggiuntivo proposto dal relatore, dopo le parole « per gli impianti idrici da ricostruire » le altre « o da ampliare o da potenziare ».

GENCO. Vorrei rivolgere una domanda al relatore e al Sottosegretario. Si è parlato di impianti da ricostruire, e sta bene, ma il Ministero dei lavori pubblici deve avere una nozione esatta di quali sono gli impianti da ricostruire, perchè, a quel che mi consta — e io sono certamente il meno informato di tutti — non vi sono più impianti da ricostruire. Vorrei pertanto sapere con esattezza dal Sottosegretario o dal relatore quali sono gli impianti ancora da ricostruire, perchè ciò non è a mia conoscenza e perchè intendo dare il mio voto con coscienza tranquilla, cosa che francamente non potrei fare se non possedessi notizie precise in merito.

Mi permetto infine, dopo questa mia dichiarazione, di confermare ancora una volta una opinione da me già espressa in precedenza, e cioè che è necessario tenere un elenco statistico aggiornato delle opere ricostruite e da ricostruire, perchè non è pensabile che, in discussioni di tal genere, il membro del Go-

verno ed il relatore non sappiano cosa si è fatto e cosa è da fare. Così come sappiamo, ad esempio, che gli impianti ferroviari sono stati distrutti per *x* chilometri, e che sono state bruciate tante locomotive, in questo, che è un patrimonio nazionale altrettanto importante, dobbiamo essere ugualmente perfettamente a giorno della situazione.

Ecco perchè insisto, e presenterò un ordine del giorno perchè sia fatto un elenco statistico preciso di tutti gli impianti idroelettrici esistenti in tutta l'Italia.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ripeto che, a mio avviso, sarebbe opportuno discutere e raggiungere un accordo sui concetti fondamentali del comma aggiuntivo, per poi lasciare a me e al relatore la facoltà di stendere in termini precisi il testo definitivo.

TROLANO. In una relazione, non so precisamente quale, del 1942, era detto che i nostri impianti idroelettrici erano gravemente danneggiati, per cui la produzione di energia elettrica da 22 miliardi quale era prima degli eventi bellici, si era ridotta a 13 o 14 miliardi di chilowattore annui.

Poi, nel 1948, si è raggiunta di nuovo la potenzialità prebellica di 22 miliardi di chilowattore annui, il che significa che la ricostruzione di questi impianti fu fatta proprio con la sovvenzione dei danni di guerra. Come va allora che ci sono ancora impianti da ricostruire? Mi pare, quindi, che il senatore Genco abbia ragione nell'esprimere il suo malcontento.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi permetto di insistere nella mia proposta, perchè mi pare che, data anche la complessità della materia, la Commissione debba esaminare e deliberare in certo modo solo sui concetti e sui criteri fondamentali dell'argomento, dopo di che, sulla base di queste deliberazioni, d'accordo con il relatore, il Governo potrà stendere un testo dell'articolo in senso definitivo e presentarlo nella prossima seduta in modo che la Commissione lo possa approvare, salvo qualche eventuale correzione di forma, ma non più di sostanza, essendo su di essa in perfetto accordo.

PRESIDENTE. Mi pare che la Commissione possa consentire circa la proposta conclusiva

del Sottosegretario, che deve anche proporsi di accertare se ci sono degli impianti idrici da ricostruire, per poi formulare, d'accordo con il relatore, la stesura definitiva dell'articolo, tenendo esatto conto delle conclusioni su cui siamo pacificamente giunti.

C'è ora un emendamento da discutere del senatore Martini, il quale tende a sostituire alle parole « sovvenzione annua di lire 4.500 », le altre « sovvenzione annua non superiore a lire 4.500 ».

FOCACCIA, *relatore*. Io ritengo che l'emendamento proposto dal collega Martini non abbia ragione di essere in quanto, avendo noi già approvato in precedenza la dizione « accorderà » invece di « potrà accordare », bisogna indicare una cifra precisa.

PRESIDENTE. Non sono di questo parere, perchè si può benissimo fissare l'obbligo di concedere una sovvenzione lasciando pur tuttavia la cifra di questa variabile.

FOCACCIA, *relatore*. Non sono d'accordo con il collega Martini circa il suo emendamento, perchè, ripeto, a mio avviso, essendo stata approvata la dizione « accorderà », bisogna precisare in modo netto la cifra oggetto dell'obbligo di sovvenzione.

PRESIDENTE. Domando al senatore Martini se insiste nel suo emendamento.

MARTINI. Insisto perchè non mi sembra giusto che si dia lo stesso contributo a chi spende cento e a chi spende mille: questo è illogico e non possiamo ammetterlo. D'altra parte c'è il Ministero dei lavori pubblici al quale è affidato l'incarico di stabilire con criteri di giustizia il contributo che merita ogni società.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ho già detto quello che pensavo in materia e, se è necessario, dirò che evidentemente, anche dopo la votazione con la quale è stato stabilito di usare la parola « accorderà » invece delle altre « potrà accordare », non è affatto preclusa la proposta Martini, perchè la questione su' « potrà accordare » e sull'« accorderà » era una questione che investiva radicalmente il problema, cioè negare o concedere il contributo. Graduare però il contributo in rapporto a determinati dati ed elementi di fatto, mi pare che possa essere sempre stabilito.

Naturalmente, quindi, il parere del Governo sull'emendamento Martini è favorevole, perchè questo per lo meno darà la possibilità di graduare i contributi in ragione di quegli elementi di fatto sui quali verrà basata la concessione.

TISSI. A mio modo di vedere in questa maniera si mette in discussione tutta la questione precedente.

FRANZA. Dichiaro di votare contro l'emendamento proposto dal collega Martini, perchè, a mio avviso, esso viola il principio già accolto dalla Commissione, in quanto, non essendo fissato un minimo, ma solo un massimo, e potendo il minimo essere vicino a zero, si viene implicitamente a scalfire l'obbligo sancito dalla Commissione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'emendamento del senatore Martini, che tende a sostituire alle parole « sovvenzione annua di lire 4.500 », le altre « sovvenzione annua non superiore a lire 4.500 ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Dopo prova e controprova, è approvato).*

C'è ora un emendamento proposto dal senatore Voccoli che tende ad aggiungere alla fine del primo comma le seguenti parole: « a condizione che si proceda a una revisione delle tariffe che tenga conto del costo reale (vale a dire che tenga conto della determinazione del costo stesso anche nella sovvenzione statale) e non di quello presunto ».

VOCOLI. Ho già illustrato l'emendamento nella precedente seduta.

Il nostro scopo è quello di giovare agli utenti e, se non si arriva a questa finalità, il disegno di legge non sarà mai operante.

TROIANO. Sostengo naturalmente l'emendamento proposto dal collega Voccoli, soprattutto per una ragione fondamentale: che effettivamente la condizione di monopolio nella quale agiscono le imprese elettriche meridionali fa sì che esse non si affrettino a costruire nuovi impianti, perchè minore è la produzione e più facilmente esse mantengono il loro monopolio. Quindi, per raggiungere le finalità che si propone il disegno di legge, bisogna naturalmente far sì che l'energia venga venduta al giusto prezzo, rivedendo a questo scopo le tariffe, senza di che la generalità degli utenti rimarrà scontenta, e più nessun altro chiederà di essere utente di energia

elettrica, con la conseguenza logica che le imprese stesse non avranno più la spinta reale che serve loro per costruire gli impianti. Infatti, come giustamente è stato osservato, questo sussidio corrisponde circa al 15 per cento, secondo il Governo, o al 10 per cento, secondo il relatore — noi riteniamo che sia anche un po' di meno — delle reali necessità delle imprese per la sistemazione dei nuovi impianti. Appare evidente quindi come la spinta reale può venire soltanto dall'aumento del numero degli utenti, ciò che non si può ottenere se non con la diminuzione delle tariffe.

BUIZZA. Vorrei fare una osservazione che non mi sembra priva di valore. Il prezzo delle tariffe verrà elaborato in base al prezzo di costo; il prezzo di costo verrà dedotto tenendo conto della sovvenzione che è accordata, e quindi esso viene già ad essere decurtato dai benefici di questa sovvenzione. Di conseguenza anche la tariffa terrà conto necessariamente di questo ridotto prezzo di costo.

TOSELLI. Io ritengo che qui l'amico Troiano, nel sostenere la sua tesi, abbia toccato un tasto che porta invece a conclusioni opposte da quelle da lui proposte. La sua tesi è che, se si vuole incrementare la produzione dell'energia elettrica, bisogna ridurre prima le tariffe, per cercare poi di ottenere le maggiori facilitazioni. Non ha pensato, però, che in tal modo si ottiene proprio il contrario. Infatti, la finalità sarà la riduzione delle tariffe; ma per giungere a questo bisogna fare gli impianti e fare in modo che questo disegno di legge sia il più largamente possibile operante e non costringerlo, con emendamenti restrittivi, a divenire inoperante o quasi.

Quindi, senza voler fare sterile opposizione a quello che è il concetto dell'emendamento Voccoli, che mira ad inquadrare l'orientamento di queste disposizioni anche nei rapporti delle tariffe, credo non si possa inserire nel progetto di legge in discussione un emendamento relativo a tale problema. Al più se ne può fare oggetto di un ordine del giorno, che potremmo tutti sottoscrivere.

TISSI. Sono d'accordo in un certo senso, da punto di vista morale, con il collega Voccoli; ma come si fa a chiedere una riduzione delle tariffe, se noi non conosciamo la loro entità? Le disposizioni di questo disegno di legge do-



vrebbero implicitamente tener conto del fatto che, presumibilmente, le tariffe sono inferiori ai bisogni reali delle società, per il semplice fatto che, se le società non fanno gli impianti, vuol dire che non guadagnano abbastanza.

MANCINI. L'emendamento del collega Voccoli, secondo me, deve essere riguardato da un doppio punto di vista: dal punto di vista degli utenti, innanzi tutto, e poi da quello di coloro i quali si accingono a costruire un impianto idro-elettrico.

Il punto di vista degli utenti non c'è bisogno di illustrarlo: gli utenti cercano in tutti i modi di ottenere una riduzione delle tariffe che sono oggi diventate proibitive.

Dal punto di vista di coloro che hanno la possibilità di impiantare una nuova produzione idro-elettrica, l'emendamento Voccoli è di estrema importanza. Infatti noi cerchiamo di spingere l'iniziativa privata, attraverso questo disegno di legge, con la sovvenzione del 10 o 15 per cento, alla costruzione di nuovi impianti; ma non basta: noi la spingiamo in un altro modo, dilatando il mercato, cioè cercando, per quanto è possibile, di popolarizzare l'uso della energia elettrica, dove è più scarso. Ecco allora l'emendamento Voccoli che interviene per diminuire le tariffe: più si diminuiscono le tariffe, più noi allarghiamo e popolarizziamo l'uso dell'energia elettrica, spingendo indirettamente e direttamente le società che ne hanno la possibilità alla costruzione degli impianti idroelettrici.

GENCO. Secondo me, il problema delle tariffe — che noi dovremo pur affrontare, perchè non è possibile continuare nella situazione attuale — è del tutto estraneo al presente progetto di legge. Ciò dico, pur aderendo nella sostanza al punto di vista del collega Voccoli, perchè l'unico modo di far scendere le tariffe è quello di immettere sul mercato una grande quantità di energia elettrica, e per far ciò, bisogna che cessi quel famoso monopolio che è già stato più volte ricordato anche qui.

Ciononostante, non posso votare a favore del suo emendamento, appunto perchè non ha attinenza col disegno di legge in discussione. Si potrà ottenere una diminuzione delle tariffe solo il giorno in cui si saranno favorite determinate società a costruire quegli impianti di cui l'Italia meridionale è priva.

FERRARI. Vorrei chiarire un punto in merito all'emendamento del collega Voccoli. In verità non ho compreso le eccezioni che sono state sollevate dai colleghi fino ad ora, ed in particolare l'eccezione ultima fatta dal collega Genco.

L'emendamento del collega Voccoli prende come constatazione effettiva un reale eccessivo prezzo della energia elettrica in tutta l'Italia meridionale. E cosa dice il collega Voccoli con il suo emendamento? Dice che, indipendentemente dalla situazione del prezzo della energia elettrica, per il fatto che lo Stato porta un suo contributo per la costruzione di nuovi impianti e per il loro eventuale ampliamento e potenziamento, è evidente che ciò determinerà una nuova situazione di costo.

GENCO. E se una ditta che non ha altri impianti, costruisce un impianto *ex novo*?

FERRARI. Ma perchè noi nelle nostre leggi non ci dobbiamo mai preoccupare degli interessi della collettività, del popolo? Siamo sempre di fronte a questo eterno problema.

In fondo, a noi preme la produzione astratta dell'energia elettrica, o preme invece l'energia elettrica prodotta in quanto viene consumata? È chiaro che a noi preme soprattutto il consumo dell'energia elettrica, e, per avere il consumo, dobbiamo avere la produzione; pertanto, se noi facilitiamo la produzione e abbassiamo il costo, in base al prezzo che ne deriva, possiamo anche ridurre le tariffe.

L'emendamento del collega Voccoli non afferma che *a priori* debbano essere ribassate le tariffe, dice semplicemente che debbono essere riviste le tariffe, e non in base al costo presunto degli impianti, indipendentemente dai contributi dello Stato, ma in base al costo reale, che tenga conto anche di quei contributi.

PRESIDENTE. Io mi permetto di farle rilevare, onorevole Ferrari, che quando con l'emendamento Voccoli si dice che la sovvenzione sarà concessa, « a condizione che si proceda ad una revisione delle tariffe », tutta la legge viene a trovarsi subordinata ad un principio che le è estraneo.

FERRARI. Sono sempre favorevole ad ogni iniziativa che faciliti lo sviluppo del Mezzogiorno in tutti i campi, ma qui ci si trova di fronte ad un'altra questione, che mi pare abbia già ricordato il collega Mancini. La

Calabria produce molta energia elettrica, ma le tariffe sono molto più alte colà che non in altre regioni d'Italia, in cui non si produce. Non è il caso ora di dilungarsi su questo problema tanto ampio e profondo: lo tratteremo in altra sede.

Insistiamo pertanto perchè l'emendamento Voccoli sia posto in votazione.

GENCO. Dopo le osservazioni del collega Ferrari, se ho ben capito, mi pare che l'emendamento Voccoli intenda affermare che, se gli impianti, per effetto del contributo dello Stato, costano il 15 per cento in meno, anche le tariffe risultanti da questi nuovi impianti subsidiati dallo Stato debbono costare il 15 per cento in meno. Ma io affermo un'altra cosa: è assodato - anche se non sono perfettamente d'accordo col relatore Focaccia - che gli impianti in Italia meridionale costano molto di più di quelli dell'Italia settentrionale; pertanto se noi ci accontentassimo di una riduzione delle tariffe pari o corrispondente a quello che è il contributo dello Stato nella costruzione degli impianti, noi saremmo ancora in alto mare con il nostro problema elettrico.

Pertanto dichiaro di non poter votare lo emendamento Voccoli, in quanto restringerebbe troppo la possibilità di applicazione del disegno di legge.

FRANZA. Vorrei leggere alla Commissione un emendamento che ho stilato poco fa, che potrebbe conciliare le tesi divergenti. Si potrebbe dire: « Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei contributi concessi, si procederà ad una proporzionale revisione delle tariffe ». Questo potrebbe essere un nostro impegno per l'avvenire sulla base dei contributi concessi col presente disegno di legge.

TISSI. Io posso essere d'accordo col collega Voccoli sul fatto morale, ma, se noi accogliamo il suo emendamento, la legge diviene automaticamente ingiusta, perchè, se il Ministero ha presentato questo progetto di legge, c'è la presunzione che i prezzi di vendita non siano sufficienti, altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di un intervento dello Stato. Perchè noi possiamo fare una valutazione esatta e dare un giudizio aderente alla realtà, dobbiamo conoscere con esattezza i prezzi di vendita.

MANCINI. Ha ragione il collega Genco quando presenta il problema da un punto di vi-

sta generale, ma ha ragione anche il collega Voccoli con il suo emendamento. L'emendamento Voccoli non ha un fine morale, bensì un fine economico.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'emendamento del senatore Voccoli che tende ad aggiungere alla fine del primo comma le parole: « a condizione che si proceda ad una revisione delle tariffe che tenga conto del costo reale (vale a dire che tenga conto della determinazione del costo stesso anche nella sovvenzione statale) e non di quello presunto ».

TISSI. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

GENCO. Anche io mi asterrò dal voto.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Passiamo ora al secondo comma dell'articolo, di cui do lettura:

« È vietato il cumulo dei benefici derivanti da altre leggi. In caso di ricostruzione si può optare per i benefici previsti dal presente articolo o per i benefici previsti da altre leggi per i danni di guerra ».

A questo comma c'è un emendamento sostitutivo del relatore, del seguente tenore:

« È vietato il cumulo dei benefici derivanti da altre leggi. In caso di ricostruzione di impianti distrutti in dipendenza di eventi bellici, deve tenersi conto della sovvenzione prevista dal presente articolo ai fini di eventuali conguagli a favore degli interessi in sede di liquidazione di indennità per danni di guerra ».

FOCACCIA, *relatore*. Il mio emendamento ha la sua ragione d'essere in questa domanda: come si può optare, quando non si conosce ancora come saranno liquidati gli eventuali danni di guerra? È giusto quindi che si tenga conto di quello che si è avuto con questa legge, salvo poi a fare il conguaglio.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo con il relatore circa il suo emendamento, perchè evidentemente è una ingiustizia quella di costringere a priori ad optare per un beneficio o per l'altro. Come per vari altri casi in cui si sono concessi contributi, è opportuno stabilire che nella

eventualità che ci sia una indennità per danni di guerra, di questo contributo si terrà conto in sede di conguaglio. In questo siamo perfettamente d'accordo.

Per quel che riguarda invece il primo periodo dell'emendamento, io rimango perplesso, come rimasi perplesso alla Camera dei deputati quando questa disposizione fu introdotta, perchè non comprendo a quali benefici ci si voglia riferire. Io non riesco ad individuare quali altri eventuali benefici potrebbero identificarsi con questi. Mi sembra trattarsi, quindi, di una disposizione che non ha alcuna ragione d'esistere.

Mi riservo, quando arriveremo all'articolo 2, di sostenere ancora la tesi del Ministero nel senso di escludere da questo contributo quegli impianti che ottengano il beneficio di cui al testo unico per i serbatoi. E ne spiegherò le ragioni. Ripeto che, nell'eventualità che l'articolo 2 dovesse rimanere così come la Camera lo ha approvato, ci sarebbe per di più anche una contraddizione formale, perchè, mentre nell'articolo 1 si vieta il cumulo dei benefici, all'articolo 2 poi si ammette proprio il cumulo con l'unico beneficio che mi sembra possibile prevedere in ordine a questo caso.

**PRESIDENTE.** Domando al relatore senatore Focaccia se insiste nel proporre le parole: « È vietato il cumulo dei benefici derivanti da altre leggi ».

**FOCACCIA, relatore.** Non insisto.

**TROIANO.** Faccio mia la proposta ritirata dal relatore.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la formulazione: « È vietato il cumulo dei benefici derivanti da altre leggi », non accettata nè dal Governo nè dal relatore.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione il testo sostitutivo del secondo comma proposto dal relatore, ed accettato dal Governo: « In caso di ricostruzione di impianti distrutti in dipendenza di eventi bellici, deve tenersi conto della sovvenzione prevista dal presente articolo ai fini di eventuali conguagli a favore degli interessi in sede di liquidazione di indennità per danni di guerra ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**GENCO.** Sia il relatore che il Governo hanno dichiarato che, con il potenziamento e l'ampliamento degli impianti, il massimo che si poteva concedere era di 4.500 lire. Poichè il potenziamento può portare ad una spesa minore di quella occorrente per impianti *ex novo*, vorrei sapere se il contributo è riferito all'aumento della potenza o all'impianto.

**CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Mi sembra che la preoccupazione del senatore Genco sia quella di stabilire ben chiaro che il contributo va riferito all'aumento della potenza. Si tratta di decidere se vogliamo dire esplicitamente che nei casi di potenziamento ed ampliamento ci si deve riferire alla maggiore potenza o all'impianto.

Per scrupolo di coscienza debbo osservare che stabilendo, come voi avete stabilito, che il contributo si accordi per gli impianti di potenza non inferiore a 100 chilowatt-ora anche per il potenziamento e l'ampliamento, salvo determinati accorgimenti, si arriva ad una conclusione un po' paradossale; se c'è un impianto che attualmente abbia una potenza inferiore a 100 chilowatt e che viene potenziato al di là dei 100 chilowatt, quell'impianto non può avere il contributo.

Bisognerebbe chiarire dicendo che, per l'ampliamento e il potenziamento, il contributo è di 4.500 lire per ogni chilowatt di potenza che si viene a creare *ex novo*, aggiungendo: purchè con questo potenziamento ed ampliamento si superino i 100 chilowatt-ora.

**PRESIDENTE.** Bisognerebbe allora dire che la sovvenzione si dà per la parte che va oltre i 100 chilowatt di potenza.

Passiamo all'ultimo comma dell'articolo 1: « La sovvenzione di cui al primo comma sarà corrisposta per la durata di anni quindici a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto, dopo il collaudo ».

Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima riunione, nella quale resta inteso che il relatore presenterà un testo definitivo e coordinato dell'articolo 1, elaborato d'accordo con l'onorevole Sottosegretario per i lavori pubblici.

La riunione termina alle ore 12.